



# Commento relativo alla modifica dell'ordinanza sull'esecuzione della legisla- zione sulle derrate alimentari (OELDerr; RS 817.042)

**del 15.10.2022**

## I. Situazione iniziale

L'OELDerr disciplina negli articoli 37–43 e negli allegati 2 e 3 i controlli approfonditi al momento dell'importazione o del transito di determinate derrate alimentari. Le disposizioni si basano sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/913<sup>1</sup> relativo all'incremento temporaneo dei controlli ufficiali e delle misure di emergenza che disciplinano l'ingresso nell'Unione di determinate merci provenienti da alcuni paesi terzi. Con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/913 vengono apportati adeguamenti agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 (che corrispondono agli allegati 2 e 3 OELDerr). La presente revisione recepisce queste modifiche, che sono entrate in vigore nell'UE il 3 luglio 2022.

## II. Commento alle singole disposizioni

### Art. 118b e allegati 2 e 3

Le eccezioni elencate nella disposizione transitoria corrispondono a quelle dell'articolo 14 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/913.

Con la presente revisione viene adeguata nell'allegato 2 la nota a piè di pagina del numero 1.

La Svizzera può stabilire una frequenza dei controlli per la campionatura delle derrate alimentari di origine vegetale divergente da quella prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/913 può essere dimostrato che questi prodotti sono regolarmente importati dal Paese terzo quasi esclusivamente in Svizzera e in misura molto ridotta nei Paesi dell'UE. La Svizzera adegua pertanto nell'allegato 2 al 20 per cento la frequenza dei controlli per i seguenti prodotti provenienti dal Vietnam: foglie di coriandolo, basilico e basilico sacro, menta, prezzemolo, gombo (okra) e peperoni del genere *Capsicum*.

Poiché nell'allegato 3 la nota a piè di pagina nel numero 1 rimanda alla nota a piè di pagina adeguata dell'allegato 2, entrambi gli allegati dell'OELDerr vengono adeguati al regolamento di esecuzione (UE) 2022/913. Sono stati apportati gli adeguamenti seguenti:

*Nell'allegato 2 sono aggiunte le arance provenienti dall'Egitto per le quali è stabilita una frequenza dei controlli della contaminazione da residui di pesticidi del 20 per cento.*

*Nell'allegato 2 la frequenza dei controlli delle nocciole provenienti dalla Georgia è aumentata dal 20 al 30 per cento.*

*Nell'allegato 2 i controlli del riso proveniente dall'India o dal Pakistan, svolti con una frequenza del 5 per cento, sono estesi anche alla contaminazione da residui di pesticidi.*

*Il numero della tariffa doganale per il riso proveniente dall'India o dal Pakistan è esteso a tutti i tipi di riso e nell'allegato 2 la frequenza dei controlli della contaminazione da aflatossine e ocratossi A è ridotta al 5 per cento.*

---

<sup>1</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2022/913 della Commissione, del 30 maggio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 relativo al rafforzamento temporaneo dei controlli ufficiali e alle misure di emergenza da applicare all'ingresso nell'Unione di determinati prodotti provenienti da alcuni paesi terzi, al fine di attuare i regolamenti (UE) 2017/625 e (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 158 del 13.06.2022, pag. 1.

*Nell'allegato 2 sono aggiunti i fagioli asparago e la guaiava provenienti dall'India per i quali è stabilita una frequenza dei controlli della contaminazione da residui di pesticidi del 20 per cento.*

*Nell'allegato 2 la frequenza dei controlli della contaminazione da residui di pesticidi nei peperoni del genere Capsicum (diversi dai peperoni dolci) provenienti dalla Thailandia è aumentata al 30 per cento.*

*Le noci moscate provenienti dall'India sono spostate dall'allegato 3 all'allegato 2 e la frequenza dei controlli della contaminazione da aflatossine è aumentata al 30 per cento.*

*L'olio di palma proveniente dal Ghana è spostato dall'allegato 2 all'allegato 3. Per il colorante Sudan è stabilita una frequenza dei controlli del 50 per cento.*

*Nell'allegato 3 la frequenza dei controlli della contaminazione da aflatossine nelle noci moscate provenienti dall'Indonesia è aumentata al 30 per cento.*

*Nell'allegato 3 la frequenza dei controlli della contaminazione da ossido di etilene nelle miscele di additivi alimentari contenenti farina di semi di carrube o gomma di guar provenienti dall'India, dalla Malaysia o dalla Turchia è aumentata al 20 per cento.*

*Sono adeguati i numeri delle tariffe doganali di: meloni Gala provenienti dall'Honduras, gotu kola proveniente dallo Sri Lanka e origano proveniente dalla Turchia.*

Per le derrate alimentari che devono essere sottoposte a controlli approfonditi secondo l'allegato 3 OEL-Derr deve tra l'altro essere disponibile un certificato ufficiale conforme all'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2022/913 che deve essere rilasciato dall'autorità competente del Paese di origine o dall'autorità competente del Paese da cui la spedizione è stata spedita (art. 91 cpv. 3 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso; RS 817.02). Le derrate alimentari spostate dall'allegato 2 all'allegato 3 che al momento dell'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza sono già in viaggio verso la Svizzera possono tuttavia ancora essere importate senza attestazione ufficiale e senza risultati delle campionature e delle analisi (art. 118b).

### **III. Ripercussioni**

#### **Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e l'economia**

Nessuna ripercussione.

### **IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera**

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.